

**REGOLAMENTO SPECIALE
CONCERNENTE
L'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI ALLA
POLIZIA MUNICIPALE.**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 04/06/2002

COMUNE DI LOANO
Provincia di Savona

REGOLAMENTO SPECIALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE. (ATTUAZIONE DEL D.M. 04/03/1987)

INDICE

Art. 1	Pag. 1
Art. 2	“ 1
Art. 3	“ 1
Art. 4	“ 2
Art. 5	“ 2
Art. 6	“ 2
Art. 7	“ 3
Art. 8	“ 3
Art. 9	“ 3
Art. 10	“ 4
Art. 11	“ 4
Art. 12	“ 5

ART. 1

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, **ai sensi dell'art. 5 comma 5° della Legge 07/03/1986 n. 65**, sono dotati dell'arma di ordinanza **previo superamento di apposito corso di addestramento all'impiego dell'arma.**

ART. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale **con il relativo munizionamento.**

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

ART. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi **con relativo munizionamento** sono comunicati al Prefetto.

ART. 4

L'armamento della Polizia Municipale è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.

L'arma in dotazione è la pistola semiautomatica di modello scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.17 della legge 18.04.1975 nr. 110 e successive modificazioni.

Le armi **attualmente** in dotazione agli appartenenti alla Polizia Municipale sono le seguenti:

- a) Per uomini:pistola semiautomatica marca Beretta Cougar 9 x 21;
- b) Per donne:pistola semiautomatica marca Beretta Mini Cougar 9 x 21;

L'eventuale modifica del modello in dotazione viene stabilita dal Sindaco su proposta del Comandante tra i modelli di cui all'elenco sopra citato.

Fanno parte dell'armamento quattro sciabole da utilizzarsi per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Le sciabole vengono assegnate di volta in volta in occasione dei servizi previsti.

Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. n. 145 del 04/03/1987.

ART. 5

Il personale della Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di P.S., durante il normale orario di servizio e negli eventuali servizi straordinari comandati di volta in volta sia in divisa che in abito civile nell'ambito del territorio del Comune debbono essere sempre armati.

I servizi per i quali l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D. M. 4/03/1987 n. 145 sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati;
- servizi in ore notturne
- servizi di scorta
- servizi di piantone o corpo di guardia
- servizi di cassa o maneggio denaro
- servizi di vigilanza e protezione della casa comunale, della sede degli uffici del Corpo e degli immobili comunali.

Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4 comma 1° della legge 07/03/0986 n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda delle esigenze.

ART. 6

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nel caso che l'addetto sia autorizzato a prestare servizio in abito borghese deve portare l'arma in modo non visibile.

Lo stesso personale, quando è fuori servizio, nell'ambito del territorio del Comune può portare l'arma assegnata in via continuativa, secondo le modalità del comma precedente.

Al personale della Polizia Municipale comunque comandato in servizio è fatto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione.

Il personale che svolge servizio interno è esonerato dall'obbligo di portare l'arma nella fondina esterna ma ha l'obbligo di tenerla nell'immediata disponibilità e comunque di portarla al seguito in ogni spostamento, anche se effettuato all'interno dei locali del comando.

E' altresì consentito che il personale anzidetto possa custodire l'arma nell'apposito armadio blindato durante l'orario di servizio.

Il comportamento difforme a quanto stabilito nel comma precedente costituisce grave infrazione disciplinare.

Possono essere esentati dal porto dell'arma su disposizione del Comandante gli incaricati di particolari servizi giornalieri; in tal caso l'arma dovrà essere custodita nell'apposito armadio blindato .

Il comandante ed il vice comandante possono prestare servizio senza arma.

ART. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune di Loano per soccorso in caso di calamità e disastri e per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, **sono effettuati senza arma a meno che il Sindaco del Comune presso il quale deve essere svolto il servizio richieda che venga svolto con l'arma in dotazione.**

In tale ultimo caso il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto di Savona ed a quello del luogo in cui il servizio verrà prestato.

Vengono in ogni caso osservate le disposizioni di cui al D.M. 145/87.

ART. 8

L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, su richiesta del Comandante del Corpo.

Tale provvedimento ha durata biennale e viene annualmente sottoposto a revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Agli addetti alla Polizia Municipale è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo del servizio e viceversa.

Ove il domicilio sia diverso dal Comune in cui presta servizio deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Si applicano per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione sulla tessera personale di servizio che l'interessato è tenuto a portare con sé.

L'assegnazione dell'arma in via occasionale è fatta, di volta in volta su disposizione del Comandante del Corpo.

ART. 9

Ai sensi dell'art. 12 comma 4° del D.M. 04/03/1987 n. 145 le armi sono custodite in apposita ed idonea cassaforte o armadio blindato presso il Comando.

Nella cassaforte o armadio blindato di cui sopra non possono essere custodite più di 15 armi e duemila cartucce.

Le armi, a cura del Comandante o altro graduato da questi designato, vengono date in consegna all'Agente al momento della sua acquisizione della qualità di agente di P.S.

Il Comandante del Corpo ed il graduato da questi designato sono nominati conseguentemente con provvedimento del Sindaco, consegnatario e subconsegnatario delle armi e delle munizioni.

Il consegnatario ed in sua assenza il subconsegnatario dovranno tenere costantemente aggiornati:

- 1) L'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, calibro, fabbrica e nazionalità delle armi con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza ai fini del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del T.U.L.P.S.. Copia dell'inventario dovrà essere trasmessa in duplice esemplare alla Questura di Savona.
- 2) Un registro in cui dovranno annotarsi puntualmente le operazioni di affidamento delle armi con l'indicazione delle generalità dei soggetti e la specificazione delle relative assegnazioni.
- 3) Assicurarci che le armi consegnate siano versate scariche e devono essere conservate prive di fondina e di munizioni.
- 4) Predisporre periodici controlli settimanali e mensili al fine di assicurare la regolarità delle operazioni di armeria, intese alla manutenzione delle armi assegnate in via continuativa, ed alla verifica delle munizioni assegnate al personale.

Il subconsegnatario inoltre collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

ART. 10

Nel caso di assegnazione in via continuativa, l'arma e il relativo munizionamento sono prelevati presso il consegnatario, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente versata quando questo sia scaduto o revocato o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'emissione.

In caso di assegnazione in via occasionale, l'arma è prelevata all'inizio del servizio presso il consegnatario e deve essere versata immediatamente al consegnatario all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, nel caso di assenza dal servizio, o per qualsiasi motivo superiore a sei giorni, nonché tutte le volte che ciò sarà disposto dal Comandante del Corpo, dall'Amministrazione Comunale o dal Prefetto con provvedimento motivato.

Ogni assegnatario dell'arma è responsabile della custodia, della manutenzione, pulizia ed efficienza dell'arma affidatagli e deve evitare in ogni modo il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Nei locali del Comando possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione ad ogni assegnatario di armi.

All'atto di cessazione del rapporto di impiego o della perdita della qualità di Agente di P.S. l'assegnatario dovrà riconsegnare l'arma all'Amministrazione Comunale e compensare gli eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza che si riscontrassero.

Oltre al caso previsto dal penultimo comma dell'art.6, in caso di assenza precaria dal servizio o per particolari esigenze familiari, previa autorizzazione del comandante o del vice comandante, l'assegnatario potrà consegnare l'arma al Comando nella persona del consegnatario o del subconsegnatario.

ART. 11

Tutti i componenti il Corpo di Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato e dopo aver conseguito il necessario addestramento devono partecipare annualmente ad esercitazioni all'uso delle armi con le modalità previste dall'art. 18 del D.M. 04/03/1987 n. 145 e delle eventuali convenzioni intercorse tra l'Amministrazione comunale ed Enti o Comandi dello Stato.

Per i motivi anzidetti tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di P.S. sono iscritti al Tiro a Segno Nazionale sezione di Savona ai sensi dell'art. 1 della legge 28.05.1981 nr. 286 e annualmente dovranno superare un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno e conseguire l'attestazione di maneggio armi.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale purchè muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. 145/87 comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei soli giorni stabiliti **per le esercitazioni**, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa, previa comunicazione del Sindaco al Prefetto da effettuarsi almeno sette giorni prima.

Gli stessi hanno facoltà, purchè muniti del tesserino di riconoscimento, di recarsi con l'arma assegnata in via continuativa al poligono di cui al comma precedente anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro.

In tal caso le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'interessato e l'attività sarà considerata svolta fuori orario di servizio.

ART. 12

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con particolare riferimento al D.M. 04/03/1987 n. 145.

